



CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Sintetica descrizione dei contenuti dell'edizione 2011

Il 5 dicembre 2011 è stata presentata, presso la sede di Borsa Italiana, la nuova edizione del Codice di autodisciplina delle società quotate. Il testo è stato approvato dal Comitato per la Corporate Governance, promosso da Abi, Ania, Assonime, Assogestioni, Borsa Italiana e Confindustria, che è stato ricostituito nel giugno del 2011 e sarà chiamato a riunirsi, in futuro, almeno una volta l'anno.

Il nuovo Codice sostituisce quello approvato nel 2006, già oggetto di un intervento di aggiornamento nel 2010 per la parte relativa alle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Il Comitato ha apportato numerose modifiche al precedente testo, necessarie per tener conto del mutato quadro regolamentare e dell'evoluzione della *best practice* internazionale. L'obiettivo è stato, da un lato, graduare maggiormente la portata delle raccomandazioni del Codice alle dimensioni delle società quotate, dall'altro, rafforzare la centralità del consiglio di amministrazione (di seguito: CdA) e razionalizzare il sistema dei controlli.

Alcuni articoli della precedente edizione sono stati eliminati - il testo presenta ora una nuova numerazione - ma la loro struttura è rimasta immutata. Essi sono suddivisi in tre sezioni: *principi*, di carattere generale; *criteri applicativi*, vale a dire indicazioni di dettaglio sui comportamenti raccomandati per dare attuazione ai principi; *commenti*, diretti a chiarire la portata dei principi e dei criteri, nonché a descrivere ulteriori possibili condotte virtuose.

Di seguito, una sintetica descrizione dei contenuti del Codice di Autodisciplina:

- l'**ARTICOLO 1** riafferma la centralità del CdA nel sistema di governo societario degli emittenti e detta alcune raccomandazioni sul suo ruolo, in particolare identificando gli ambiti valutativi/decisionali che dovrebbero restare di competenza del *plenum* e

non essere delegati a singoli consiglieri o a comitati interni. In proposito si segnala, tra le altre, la raccomandazione secondo cui il CdA dovrebbe definire la natura e il livello del rischio compatibile con gli obiettivi strategici dell'emittente e deliberare in merito alle operazioni - dell'emittente e delle sue controllate - che assumano un significativo rilievo strategico, economico o finanziario. Sono inoltre previste indicazioni in tema di cumulo degli incarichi degli amministratori, auto-valutazione periodica della composizione e del funzionamento dell'organo, tempestività e completezza dell'informativa consiliare e pre-consiliare;

- gli **ARTICOLI 2 e 3** affrontano il tema della composizione del CdA, individuando definizione e ruolo degli amministratori esecutivi, non esecutivi e indipendenti. In particolare, l'articolo 2 detta specifiche raccomandazioni per l'ipotesi in cui un unico soggetto rivesta sia la carica di presidente del CdA, sia quella di principale responsabile della gestione dell'emittente (CEO), suggerendo in tal caso la nomina di un *lead independent director* (LID) tra gli amministratori indipendenti. Una raccomandazione analoga viene formulata per il caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente. Nelle società appartenenti all'indice FTSE-Mib, la nomina del LID è raccomandata anche quando sia richiesta dalla maggioranza degli amministratori indipendenti

L'articolo 3 contiene raccomandazioni sul numero minimo di amministratori indipendenti (almeno 1/3 nei CdA di società che appartengono all'indice FTSE-Mib, 2 nelle altre) e l'enunciazione di criteri e modalità per la corretta identificazione degli stessi;

- l'**ARTICOLO 4** presenta indicazioni di carattere generale relative all'istituzione e al funzionamento (composizione, poteri, modalità di svolgimento dell'incarico) dei comitati interni ai CdA degli emittenti. È prevista, a certe condizioni, la possibilità di non costituire uno o più comitati riservando i relativi compiti al *plenum* del CdA. Il Codice (art. 6.P.3 e 7.P.4) raccomanda poi che la carica di presidente dei comitati controllo e rischi e remunerazioni sia rivestita da un amministratore indipendente;
- l'**ARTICOLO 5** raccomanda l'istituzione e indica le funzioni del comitato per le nomine, composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Inoltre, si suggerisce agli emittenti di valutare l'opportunità di dotarsi di un piano di successione degli amministratori esecutivi;
- l'**ARTICOLO 6** definisce struttura e finalità della remunerazione degli amministratori, distinguendo tra quelli esecutivi e non esecutivi, e specifica le funzioni del comitato per la remunerazione. Il testo, aggiornato lo scorso anno per tener conto delle Raccomandazioni europee, suggerisce agli emittenti di definire annualmente - su proposta del CdA - una politica generale per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti strategici e di riferirne, sempre con cadenza annuale, all'assemblea dei soci. Vengono poi fornite indicazioni sui contenuti di tale politica, con particolare riferimento alle componenti variabili dei compensi, alle indennità

previste in caso di cessazione anticipata dell'incarico e ai piani di remunerazione basati su azioni;

- l'**ARTICOLO 7** riguarda il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, che è stato oggetto di un'ampia rivisitazione, con l'obiettivo di chiarirne il funzionamento ed allineare le previsioni del Codice alla *best practice* internazionale. Vengono definiti i ruoli e i rapporti tra i diversi soggetti/organi coinvolti nella definizione, nel monitoraggio e nell'aggiornamento di tale sistema. In particolare, al CdA è attribuito un ruolo di indirizzo e valutazione periodica circa la sua adeguatezza; all'amministratore (esecutivo) "incaricato" un ruolo di istituzione e mantenimento del sistema; al comitato controllo e rischi una funzione di supporto alle valutazioni e decisioni del CdA in materia; al responsabile dell'*internal audit* e al collegio sindacale, in stretto coordinamento tra di loro e con il comitato controllo e rischi, è demandato invece il compito di verificare che il sistema sia sempre adeguato, operativo e funzionante. Al riguardo, sono previste alcune indicazioni dirette a chiarire la differente funzione svolta dal comitato controllo e rischi rispetto a quella del collegio sindacale, soprattutto a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. n. 39/2010: al primo è assegnato il compito di assicurare supporto alle decisioni e alle valutazioni del CdA sul sistema di controllo interno, mentre al secondo di vigilare sulla sua efficacia. Sono previste raccomandazioni dirette a preservare l'autonomia e l'efficace gestione della funzione *internal audit*, anche attraverso la previsione secondo cui che le decisioni relative a nomina, revoca e retribuzione del responsabile di tale funzione siano adottate dal CdA con il parere favorevole del comitato controllo e rischi, e sentito il collegio sindacale. Gli emittenti sono chiamati anche a valutare l'opportunità di attribuire a quest'ultimo le funzioni di organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 (in linea con quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183-cd. Legge di stabilità per il 2012);
- l'**ARTICOLO 8**, dedicato ai sindaci, contiene alcune indicazioni dirette a garantirne l'indipendenza, nonché l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti assegnati dalla legge a questo organo;
- l'**ARTICOLO 9**, dedicato ai rapporti tra organo di amministrazione e azionisti, raccomanda iniziative volte ad agevolare la conoscenza da parte di questi ultimi delle informazioni societarie e a favorire la partecipazione alle assemblee e l'esercizio dei diritti sociali. A tal fine, vengono raccomandate agli emittenti, tra l'altro, la nomina di un *investor relator* e l'approvazione di un regolamento assembleare;
- l'**ARTICOLO 10** contiene alcuni adattamenti delle raccomandazioni del Codice per le società che adottano il sistema monistico o dualistico di amministrazione e controllo.

Gli emittenti sono chiamati ad aderire alle nuove raccomandazioni entro la fine dell'esercizio iniziato nel 2012, informandone il mercato con le relazioni sul governo

societario pubblicate nel corso dell'esercizio successivo. Le raccomandazioni in materia di piani di successione, limitatamente agli emittenti dell'indice FTSE-Mib, sono peraltro oggetto di informativa al mercato già nelle relazioni da pubblicarsi nel 2012. Invece, l'adesione ai nuovi principi in materia di composizione del CdA e dei comitati interni, nonché di *lead independent director*, è raccomandata a decorrere dal primo rinnovo dei consigli successivo alla fine dell'esercizio 2011, mentre quella relativa al numero degli amministratori indipendenti a decorrere dal primo rinnovo successivo alla fine dell'esercizio iniziato nel 2012 (**Principi guida e regime transitorio, VIII**).